



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Programma di Sviluppo Rurale 2014 - 2020

Reg. (UE) n. 1305/2013

MISURA 10

Pagamenti agro-climatico-ambientali

SOTTOMISURA 10.1

Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

TIPO DI INTERVENTO 10.1.2

Produzione integrata

**DISPOSIZIONI PER LA PRESENTAZIONE E IL FINANZIAMENTO
SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO**

ANNUALITÀ 2021



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

INDICE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE	4
2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO	4
3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO	4
4. LOCALIZZAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO	5
5. DOTAZIONE FINANZIARIA	5
6. SOGGETTI BENEFICIARI	5
7. PERIODO D'IMPEGNO	5
8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	5
8.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario	5
8.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie	5
8.3. Impegni	7
8.3.1. Impegni obbligatori	7
8.3.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori	9
8.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013	10
8.5. Altri obblighi - condizionalità	11
9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO	11
9.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014	11
9.2. Variazione del numero di ettari sotto impegno ai sensi dall'articolo 47 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013	12
9.3. Scambio delle particelle	13
9.4. Trasformazione degli impegni	13
9.5. Clausole di revisione	13
9.6. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento	13
10. CRITERI DI SELEZIONE	14
11. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI	14
12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI	16
12.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale	16
12.2. Tipologie di domande e di comunicazioni	16
12.3. Compilazione e presentazione delle domande	17
12.4. Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni	18
12.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento	18
12.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014	19
12.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)	19
12.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)	20
12.5. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014	21



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

<i>12.6. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno</i>	<i>22</i>
13. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI	22
14. RICORSI	23
15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	24
16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI	24
17. DISPOSIZIONI FINALI	28
18. ALLEGATI	29



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

1. CAMPO DI APPLICAZIONE

Le presenti disposizioni integrano le istruzioni applicative generali di cui alle Istruzioni Operative emanate dall'Organismo Pagatore (OP) ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 - Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021." alle quali si rinvia.

Le presenti disposizioni si applicano alla Misura 10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali, Tipo di intervento 10.1.2 – Produzione integrata e nello specifico alle domande di sostegno/pagamento annualità 2021 con periodo pluriennale d'impegno **dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2024**.

2. FINALITÀ DELL'INTERVENTO

Come risulta dall'analisi SWOT, il Piano di gestione del Distretto idrografico della regione Sardegna ha evidenziato la presenza di fattori di pressione diffusi, dovuti all'utilizzo dei fertilizzanti e dei prodotti di sintesi e dei prodotti fitosanitari in ambito agricolo.

Al fine di impedire il deterioramento e proteggere, migliorare e ripristinare lo stato di tutti i corpi idrici superficiali e sotterranei della Sardegna è stata programmato l'intervento 10.1.2 Produzione integrata che prevede l'adozione del metodo della produzione integrata al fine di incentivare un uso più sostenibile delle risorse idriche e migliorare la gestione e la riduzione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari.

3. PRESENTAZIONE SUB CONDIZIONE DELLE DOMANDE DI SOSTEGNO/PAGAMENTO

La concessione e l'erogazione del sostegno richiesto con le domande di sostegno/pagamento annualità 2021 è subordinata all'approvazione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 ai sensi del Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 e alla conseguente assegnazione alla Misura 10 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle predette domande di sostegno/pagamento annualità 2021.

I richiedenti non avranno nulla ed in alcuna sede da rivendicare nei confronti della Regione Sardegna, dell'OP ARGEA, dello Stato e della Commissione europea in caso di impossibilità di erogazione del sostegno a causa della mancata concessione da parte della Commissione europea della proroga di due anni del PSR 2014-2020 e/o assegnazione alla Misura 10 della dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022, utilizzabile anche per il pagamento delle predette domande di sostegno/pagamento annualità 2021.

I richiedenti accettano inoltre fin da ora eventuali modifiche delle presenti disposizioni sub condizione, derivanti da osservazioni della Commissione europea in sede di approvazione della predetta proroga nonché eventuali modifiche del periodo d'impegno.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

4. LOCALIZZAZIONE DEL TIPO DI INTERVENTO

Il tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata si applica su tutto il territorio regionale

5. DOTAZIONE FINANZIARIA

Le risorse finanziarie, necessarie per il pagamento di tutte le domande di sostegno/pagamento ammissibili annualità 2021, sono assicurate dalla dotazione finanziaria assegnata alla Misura 10 del PSR 2014-2020, pari a 169.871.859 euro, nonché dalla dotazione finanziaria delle annualità 2021 e 2022 che sarà assegnata al PSR prorogato di due anni e destinata alla Misura 10, al netto delle spese necessarie a soddisfare il fabbisogno finanziario di tutte le domande ritenute ammissibili, della Misura 214 (Azioni 2, 4.2, 5, 6 e 7) del PSR 2007/2013 (c.d. spese di transizione), della Sottomisura 10.1, afferenti ai bandi delle domande di sostegno/pagamento annualità 2016 e 2020, e della Sottomisura 10.2.

6. SOGGETTI BENEFICIARI

Imprenditori agricoli singoli o associati ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile.

7. PERIODO D'IMPEGNO

La durata del periodo pluriennale di impegno è di tre anni; esso inizia il 15 maggio 2021 e termina il 14 maggio 2024.

8. CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ

8.1. Criteri di ammissibilità relativi al beneficiario

Essere imprenditore agricolo singolo o associato ai sensi dell'articolo 2135 del Codice Civile alla data di presentazione della domanda di sostegno/pagamento e comunque per tutto il periodo d'impegno.

8.2. Criteri di ammissibilità relativi alla superficie

Sono ammissibili a premio le superfici che presentano contemporaneamente le seguenti caratteristiche:

1. superficie agricola localizzata nel territorio regionale;
2. superfici agricole ai sensi dell'art. 4, par. 1, lettera e) del Reg. (UE) n. 1307/2013 coltivate con le seguenti colture/raggruppamenti colturali (di seguito colture ammissibili a premio):
 - a. Ortive in pieno campo
 - Asparago



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Basilico
 - Bietola da costa
 - Carota
 - Cavoli (cavolo broccolo, cavolfiore, cavolo cappuccio, cavolo verza)
 - Cetriolo
 - Cipolla
 - Cocomero (anguria)
 - Fagiolino e fagiolo
 - Finocchio
 - Fragola
 - Insalate: lattuga (inclusa romana e iceberg) cicoria, indivia, scarola, e radicchio
 - Melanzana
 - Melone
 - Patata
 - Peperone
 - Pomodoro da industria
 - Pomodoro da mensa
 - Prezzemolo
 - Ravanello
 - Rucola
 - Sedano
 - Spinacio
 - Valerianella/songino/dolcetta
 - Zucchini
- b. Ortive protette
- Stesse colture del raggruppamento di cui al punto a. “Ortive in pieno campo” tranne pomodoro da industria e patata.
- c. Carciofo
- d. Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio
- Agrumi (arancio, pompelmo, limone, mandarino simili, clementine)
 - Albicocco
 - Ciliegio
 - Melo
 - Pero
 - Susino
 - Vite da tavola
- e. Pesco
- Pesco
 - Nettarine
- f. Vite da vino
- g. Riso
- h. Mais e sorgo



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Mais
- Sorgo
- i. Olivo
- j. Colture oleaginose
 - Cardo

Per i raggruppamenti colturali di cui ai punti a., b., d., e., h. e j. sono ammissibili solamente le colture sopra elencate per le quali esiste il disciplinare di produzione integrata della Regione Sardegna (di seguito DPI).

Le occupazioni del suolo e la relativa destinazione/uso/qualità, ove presente, che soddisfano il presente criterio di ammissibilità della superficie sono contrassegnate con la lettera X nell'Allegato A - Matrice prodotti/interventi.

3. superficie giuridicamente disponibile dalla presentazione della domanda e comunque per tutto il periodo pluriennale d'impegno oppure, disponibile per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita, in caso di particelle interessate dalla variazione del numero di ettari di cui al paragrafo 9.2 e/o dallo scambio delle particelle di cui al paragrafo 9.3. A tal fine è consentito durante il periodo d'impegno il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità. In tale caso i contratti in scadenza durante l'anno d'impegno relativo alla domanda 2021 (dal 15 maggio 2021 al 14 maggio 2022) devono essere rinnovati e registrati sul fascicolo aziendale entro e non oltre il 31 gennaio 2022, pena la decadenza della superficie interessata.

8.3. Impegni

8.3.1. Impegni obbligatori

Il richiedente deve assumere e rispettare tutti gli impegni obbligatori di seguito riportati:

A. Applicare i Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna (DPI) su tutta la superficie aziendale investita con le colture ammissibili a premio (anche se non richiesta/ammessa a premio). I DPI sono redatti annualmente conformemente alle "Linee guida nazionali per la produzione integrata", approvate ai sensi della L. n. 4 del 03/02/2011 e prevedono impegni che riguardano gli ambiti di seguito elencati:

- Gestione del suolo
- Avvicendamento colturale
- Fertilizzazione
- Irrigazione
- Difesa e diserbo.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

I DPI per l'anno 2021 sono stati approvati con la Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 7209/213 del 21.04.2021. Durante il periodo d'impegno i beneficiari sono tenuti ad adeguarsi agli aggiornamenti annuali dei DPI, anche qualora prevedano disposizioni tecniche più restrittive.

I beneficiari hanno l'obbligo della tenuta del "Registro aziendale delle operazioni colturali e di magazzino per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata" (di seguito Registro), di cui all'articolo 4 della Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 12226/429 dell'11 agosto 2016, recante "D.lgs. n. 150/2012 - DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni colturali e di magazzino per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata".

Tale Registro deve essere tenuto conformemente a quanto disposto nelle istruzioni per la tenuta e la compilazione del Registro di cui all'articolo 4 della predetta determinazione e deve riportare una registrazione sistematica delle operazioni colturali e di magazzino per tutte le colture ammissibili a premio coltivate nell'azienda, comprese le colture non richieste e/o non ammesse a premio.

B. Aderire al sistema nazionale di qualità di produzione integrata

L'impegno prevede l'adesione obbligatoria al Sistema nazionale di qualità di produzione integrata (di seguito SNQPI).

L'adesione al SNQPI, che prevede l'assoggettamento a un sistema di controlli eseguiti da un organismo di controllo parte terza, viene effettuata on-line utilizzando le funzionalità messe a disposizione sul sistema informativo nazionale di produzione integrata.

La domanda iniziale per l'adesione al SNQPI per l'annualità 2021 deve essere presentata nel periodo compreso tra il 01 gennaio 2021 e l'11 giugno 2021, che coincide con il termine ultimo di presentazione tardiva (con ritardo consentito), delle domande di sostegno/pagamento e pagamento per le misure PSR a superficie e ad animale annualità 2021.

Nelle more dell'adozione della modifica delle linee guida nazionali "SNQPI - ADESIONE GESTIONE CONTROLLO/2021 - MODALITÀ DI ADESIONE E GESTIONE DEL SISTEMA DI QUALITÀ DI PRODUZIONE INTEGRATA - Rev. 10 - redatte dal GTQ il 27/10/2020 e approvate dall'OTS il 18/11/2020" in corso di approvazione, riguardante la possibilità per le regioni di stabilire la data ultima di presentazione della domanda di aggiornamento, i predetti termini per la domanda iniziale di adesione al SNQPI si applicano anche alla domanda di aggiornamento per l'annualità 2021.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

La presentazione della domanda di adesione al SQNPI e della domanda di aggiornamento in data antecedente al 01 gennaio 2021 o in data successiva all'11 giugno 2021 determina la non ammissibilità della domanda di sostegno/pagamento del Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata.

Il termine ultimo dell'11 giugno 2021 si intende automaticamente prorogato qualora il termine ultimo di presentazione tardiva (con ritardo consentito) delle domande PSR venga prorogato con successivo provvedimento dell'OP ARGEA.

Con riguardo al SQNPI, per quanto non riportato nelle presenti "Disposizioni per la presentazione e il finanziamento sub condizione delle domande di sostegno/pagamento" si applicano le predette linee guida nazionali che contengono anche disposizioni specifiche per i beneficiari delle domande PSR riguardanti la produzione integrata (Tipo di intervento 10.1.2 nel caso specifico della Regione Sardegna).

C. Partecipazione all'aggiornamento professionale sulla produzione integrata

L'impegno prevede la partecipazione, in ogni anno d'impegno, a 4 ore di corso organizzato dall'Agenzia Laore. La conoscenza delle pratiche di produzione integrata è necessaria per far acquisire agli agricoltori la consapevolezza degli effetti sull'ambiente determinati dalle attività agricole, con particolare riferimento alla gestione conservativa del suolo e alla tutela dei corpi idrici.

8.3.2. Impegni aggiuntivi non obbligatori

In aggiunta agli impegni obbligatori di cui al paragrafo 8.3.1 sulla medesima superficie oggetto di impegno è possibile adottare uno degli impegni aggiuntivi non obbligatori di seguito riportati:

a) Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio

L'impegno prevede la coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbi e concimazioni.

b) Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino

L'impegno prevede la coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari, diserbi e concimazioni.

c) Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio

L'impegno prevede, compatibilmente con il ciclo di coltivazione della coltura a premio, la coltivazione di una specie o di un miscuglio di specie di colture biocide destinate all'interramento a fine ciclo. Sono



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ammesse, come elenco non esaustivo, le specie appartenenti alla famiglia delle Brassicacee, *Ricinus communis*, leguminose del genere *Crotalaria*, *Raphanus sativus*, *Eruca sativa*, *Sinapis alba* ed alcune Asteracee del genere *Tagetes*, *Chrisantemum*, *Zinnia* ed *Artemisia*. Sono inoltre ammessi i miscugli disponibili in commercio con queste finalità.

Su queste colture non devono essere effettuati trattamenti fitosanitari e diserbanti. È ammessa una minima fertilizzazione azotata, con una riduzione di almeno il 30% rispetto alle dosi di riferimento per la pratica ordinaria.

Di seguito si riportano le regole comuni ai tre impegni aggiuntivi non obbligatori:

1. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio assunto con la domanda di sostegno/pagamento o con le successive domande di pagamento è annuale;
2. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio può essere richiesto su tutta o su una parte della superficie sulla quale sono stati assunti gli impegni obbligatori;
3. le operazioni colturali (lavorazioni, semina, sovescio ecc.) devono essere registrate nel predetto Registro con le stesse modalità stabilite per le colture con DPI richieste a premio e riportate nelle istruzioni per la tenuta e la compilazione del Registro di cui all'articolo 4 della predetta determinazione n. 12226/429 dell'11 agosto 2016;
1. l'impegno aggiuntivo non obbligatorio associato ad una coltura o raggruppamento colturale ammissibile a premio relativo alle colture arboree deve essere effettuato sulle interfile della coltura arborea a premio. Ai fini del rispetto dell'impegno è consentita anche la coltivazione della coltura miglioratrice/di copertura/biocida a filari alterni. Tale modalità di coltivazione rappresenta una buona pratica agricola volta a ridurre il costipamento del terreno dovuto al continuo transito dei mezzi, a favorire contestualmente l'arieggiamento del terreno nella biosfera e a migliorare la riserva idrica del suolo favorendo l'accumulo delle piogge utili.

8.4. Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Tra gli impegni di condizionalità di cui al successivo paragrafo 8.5, ne vengono individuati alcuni (di seguito impegni pertinenti di condizionalità) più strettamente collegati agli impegni descritti al precedente paragrafo 8.4.

Gli impegni pertinenti di condizionalità per il Tipo di intervento 10.1.2 (riferiti all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013), sono indicati nella 2^a colonna della tabella del paragrafo 8.2.10.3.2.1 del PSR 2014/2020, denominata "Intervento 10.1.2 Produzione integrata", che costituisce l'Allegato B alle presenti disposizioni.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Per i beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 sono inoltre previsti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari (riferiti all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013) come riportati nella 3^a colonna della predetta tabella dell'Allegato B.

I beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 sono tenuti a rispettare i suddetti impegni pertinenti di condizionalità e i suddetti pertinenti requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari.

In caso di mancato rispetto degli impegni pertinenti di condizionalità con le modalità previste dall'articolo 16 del D.M. 2588 del 10 marzo 2020 si applicano le riduzioni/esclusioni previste dal medesimo articolo.

Per i beneficiari del Tipo di intervento 10.1.2 non sono invece previsti altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale né pertinenti criteri e attività minime di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c) punti ii) e iii) del Reg. (UE) n. 1307/2013, come evidenziato nella 4^a e 5^a colonna della tabella dell'Allegato B.

8.5. Altri obblighi - condizionalità

Il richiedente è tenuto a rispettare le regole di condizionalità di cui agli articoli 93 e 94 e a norma dell'Allegato II del Regolamento (UE) n. 1306/2013 secondo le modalità applicative stabilite dal D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, che definisce le norme applicabili a livello nazionale, e secondo le modalità applicative regionali stabilite con il Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-Pastorale n. 3434/DecA/41 del 01.10.2020 di attuazione dell'articolo 23 del predetto D.M.

9. ALTRE IMPORTANTI INFORMAZIONI PER IL TIPO DI INTERVENTO

9.1. Combinazioni di impegni e combinazioni di misure ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 807/2014

Gli impegni del Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata non sono combinabili né con gli impegni degli altri Tipi di intervento a superficie della Sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4) né con gli impegni delle altre misure a superficie programmate nel PSR 2014-2020 (misure 11 e 15). Pertanto in caso di adesione sia al tipo di intervento 10.1.2 e sia ai tipi di intervento 10.1.1, 10.1.3 e 10.1.4 e alla misura 15 le superfici oggetto di impegno non possono essere le stesse poiché i relativi premi non sono cumulabili tra loro con riguardo alla medesima superficie. La combinazione di impegni e la combinazione di misure sulla stessa superficie ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.a) del PSR 2014/2020.

Sulla stessa superficie sotto impegno gli impegni obbligatori di cui al paragrafo 8.3.1 possono essere combinati con gli impegni aggiuntivi non obbligatori di cui al paragrafo 8.3.2 come riportato nella seguente tabella.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Tabella 1 Combinazione per raggruppamento colturale degli impegni obbligatori e degli impegni aggiuntivi non obbligatori sulla stessa superficie

Impegno obbligatorio	Impegno aggiuntivo non obbligatorio		
	Raggruppamento colturale	Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio	Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino
Ortive protette	SI	NO	SI
Ortive in pieno campo	SI	SI	SI
Carciofo	SI	NO	SI
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	SI	SI	SI
Pesco	SI	SI	SI
Vite per uva da vino	SI	SI	SI
Riso	SI	SI	SI
Mais e sorgo	SI	SI	SI
Olivo	SI	SI	SI
Colture oleaginose	SI	NO	SI

Il richiedente del tipo di intervento 10.1.2, su superfici diverse, può aderire a tutti gli altri tipi di intervento a superficie previsti dalla sottomisura 10.1 (10.1.2, 10.1.3 e 10.1.4) e alla misura 15. Il richiedente del tipo di intervento 10.1.2 non può aderire alla misura 11 Agricoltura biologica. La combinazione di impegni e la combinazione di misure per singolo beneficiario ai sensi dell'articolo 11 del Reg. (UE) n. 808/2014 è riportata nella tabella 8.1.b) del PSR 2014-2020.

Il tipo di intervento 10.1.2 è inoltre compatibile con tutte le altre misure/sottomisure/tipi di intervento del PSR 2014-2020.

9.2. Variazione del numero di ettari sotto impegno ai sensi dall'articolo 47 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013

La superficie richiesta a premio può aumentare o diminuire, nell'arco del periodo pluriennale d'impegno, nella misura massima della soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa con la domanda di sostegno. Ai fini del pagamento del premio, la superficie aumentata deve essere dichiarata nella domanda di pagamento annuale. In caso di variazione in aumento della superficie richiesta a premio, la scadenza del periodo di impegno termina alla scadenza fissata nella domanda di sostegno.

Per le variazioni in diminuzione della superficie oggetto di impegno, entro la soglia del 20% rispetto alla superficie ammessa nella domanda di sostegno, non devono essere recuperate le somme eventualmente percepite nelle annualità precedenti per la quantità di superficie ridotta.

La variazione in diminuzione della superficie oggetto d'impegno ammessa nella domanda di sostegno compresa la variazione conseguente a un ritiro parziale richiesto dal beneficiario, oltre la soglia del 20%



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

(mancato mantenimento della superficie), determina la decadenza della domanda di sostegno ed il recupero delle somme eventualmente già erogate.

9.3. Scambio delle particelle

Durante il periodo pluriennale di impegno è consentito lo scambio delle particelle che beneficiano del sostegno nel rispetto dell'art. 47, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Lo scambio delle particelle è consentito esclusivamente all'atto della presentazione della domanda di pagamento annuale (domanda iniziale e domanda di modifica). Le particelle richieste a premio nella domanda di sostegno/pagamento e nelle successive domande di pagamento devono essere condotte con un titolo che ne attesta la disponibilità giuridica per tutto l'anno d'impegno relativo alla domanda in cui tale particella è stata inserita. A tal fine è consentito il rinnovo dei titoli di conduzione che ne attestano la disponibilità.

9.4. Trasformazione degli impegni

Nel corso di esecuzione dell'impegno non è consentita la trasformazione degli impegni di cui all'art. 14 paragrafo 1 del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014.

9.5. Clausole di revisione

Ai sensi dell'art. 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 sono previste le seguenti clausole di revisione:

1. in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti dall'art. 28, paragrafo 3 del medesimo Regolamento, il presente tipo di intervento dovrà essere adeguato a tali cambiamenti. Tale adeguamento dovrà essere effettuato anche per evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche (articolo 48 paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013);
2. poiché la durata del periodo d'impegno del contratto agro-climatico-ambientale assunto con il presente bando (dal 15.05.2021 14.05.2024) oltrepassa il periodo di programmazione in corso si provvederà all'adeguamento del presente tipo di intervento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se gli adeguamenti di cui ai punti 1. e/o 2. non sono accettati dal beneficiario l'impegno cessa senza obbligo di rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

9.6. Obbligo di presentare la domanda annuale di pagamento

L'erogazione del sostegno è subordinato alla presentazione della domanda di sostegno/pagamento per il primo anno d'impegno e della domanda di pagamento per le annualità successive alla prima. Tuttavia è



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

consentita la mancata presentazione della domanda di pagamento in uno solo degli anni d'impegno successivi al primo; in tale anno non è riconosciuto il sostegno e il beneficiario deve comunque rispettare i criteri di ammissibilità e gli impegni che determinano la decadenza del tipo di intervento, pena la revoca totale del sostegno e il recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti. Qualora invece non sia presentata la domanda di pagamento nei due anni d'impegno successivi al primo si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate negli anni precedenti.

10. CRITERI DI SELEZIONE

Conformemente a quanto previsto dall'articolo 49, comma 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013 non sono previsti criteri di selezione.

11. TIPOLOGIA E IMPORTO DEGLI AIUTI

Il sostegno è concesso, per la durata di tre anni, sotto forma di pagamento annuale per ettaro di superficie agricola ammissibile all'aiuto.

La modulazione dei premi è legata alla tipologia colturale.

Il pagamento compensa in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno per l'esecuzione degli impegni che vanno al di là dell'ordinarietà nelle zone di intervento, della baseline di cui all'articolo 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e delle pratiche benefiche per il clima e l'ambiente "greening", come specificato nella tabella denominata "Intervento 10.1.2 Produzione integrata", del paragrafo 8.2.10.3.2.1. "Descrizione del tipo di intervento" del PSR 2014-2020.

I premi coprono anche i costi di transazione. Tali costi non superano il 20% del premio pagato per gli impegni assunti dai beneficiari singoli.

Nella tabella seguente sono riportati per ciascun raggruppamento colturale gli importi dei premi annuali, comprensivi dei costi di transazione (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni obbligatori (di seguito premio base).



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Tabella 2 Importi del premio base

Raggruppamento colturale	Premio base per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premio base per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Ortive protette	559	530
Ortive in pieno campo	474	445
Carciofo	459	430
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	469	440
Pesco	599	570
Vite per uva da vino	419	390
Riso*	222	205
Mais e sorgo*	216	200
Olivo*	204	190
Colture oleaginose*	144	140

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28

Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi annuali (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni aggiuntivi non obbligatori, comprensivi dei costi di transazione (di seguito premio aggiuntivo).

Tabella 3 Importi del premio aggiuntivo

Impegno aggiuntivo non obbligatorio	Premio aggiuntivo per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)	Premio aggiuntivo per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)
Coltivazione di colture miglioratrici destinate al sovescio*	168	160
Coltivazione di colture di copertura a ciclo autunno vernino*	168	160
Coltivazione di colture biocide destinate al sovescio*	168	160

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28

In ciascun anno di impegno, sulle stesse superfici oggetto di impegno, gli impegni obbligatori possono essere combinati con gli impegni aggiuntivi non obbligatori come riportato nella tabella 1 del paragrafo 9.1.

Per le superfici interessate dalla combinazione dell'impegno obbligatorio e di un impegno aggiuntivo non obbligatorio, sarà corrisposta la somma del premio base e del premio aggiuntivo abbattuto all'importo previsto dall'allegato II al Reg. (UE) n. 1305/2013, qualora tale somma sia superiore a detto importo (di seguito premio combinato).

Nella tabella che segue sono riportati gli importi dei premi combinati annuali (Euro/Ettaro/anno) che compensano gli impegni obbligatori e l'impegno aggiuntivo non obbligatorio.



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Tabella 4 - Importi del premio combinato

Raggruppamento colturale	Premio per i primi 10 ha di superficie (Euro/ha/Anno)			Premio per le superfici eccedenti i primi 10 ha (Euro/ha/Anno)		
	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)	Premio base (a)	Premio aggiuntivo (b)	Premio combinato (a + b)
Ortive protette	559	168	600(1)	530	160	600(4)
Ortive in pieno campo	474	168	600(2)	445	160	600(5)
Carciofo	459	168	600(3)	430	160	590
Agrumi e altri fruttiferi, compresa uva da tavola ed esclusa frutta a guscio	469	168	637	440	160	600
Pesco	599	168	767	570	160	730
Vite per uva da vino	419	168	587	390	160	550
Riso*	222	168	390	205	160	365
Mais e sorgo*	216	168	384	200	160	360
Olivo*	204	168	372	190	160	350
Colture oleaginose*	144	168	312	140	160	300

* Premio abbattuto per i primi 10 ha di superficie come previsto dal Reg. (UE) n. 1305/2013 al paragrafo 6 dell'articolo 28.

(1) Premio abbattuto per euro 127 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(2) Premio abbattuto per euro 42 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(3) Premio abbattuto per euro 27 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(4) Premio abbattuto per euro 90 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

(5) Premio abbattuto per euro 5 per non superare l'importo previsto per le colture annuali dall'Allegato II al Reg.(UE) n. 1305/2013.

12. MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE E DELLE COMUNICAZIONI

12.1. Costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale

Gli agricoltori che intendono presentare domanda di sostegno/pagamento hanno l'obbligo di costituire/aggiornare il fascicolo aziendale di cui al DPR n. 503 del 01.12.1999.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere effettuata prima della compilazione della domanda presso un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) autorizzato dall'OP ARGEA.

Per l'aggiornamento del fascicolo aziendale si rimanda alle disposizioni impartite dall'OP ARGEA nelle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021.

12.2. Tipologie di domande e di comunicazioni

L'articolo 2 del regolamento (UE) n. 640/2014 fissa le seguenti definizioni:

- a) <<domanda di sostegno>>, una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- b) <<domanda di pagamento>>, una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Anche per l'annualità 2021 è prevista la presentazione di un'unica domanda di sostegno/pagamento. La <<domanda di sostegno>> se ritenuta ammissibile sarà considerata valida anche come <<domanda di pagamento>>¹. Pertanto le disposizioni impartite dall'OP ARGEA per la <<domanda di pagamento>> con le Istruzioni operative n. 4 del 05.03.2021, per quanto pertinenti, sono considerate valide anche per la <<domanda di sostegno>>.

Il richiedente può presentare le seguenti tipologie di domande e di comunicazioni:

1. domanda iniziale di sostegno/pagamento;
2. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 15 del Regolamento (UE) n. 809/2014;
3. domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito domanda di ritiro parziale);
4. comunicazione di ritiro ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (UE) n. 809/2014 (di seguito comunicazione di ritiro totale);
5. comunicazione ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 (Forza maggiore e circostanze eccezionali).

12.3. Compilazione e presentazione delle domande

Come previsto nelle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 per la compilazione e la presentazione delle domande è necessario rivolgersi ai CAA autorizzati dall'OP ARGEA.

La compilazione e la presentazione delle domande deve essere effettuata on-line, utilizzando le funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Le domande devono essere indirizzate al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente. Il Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente deve essere individuato sulla base della localizzazione comunale dell'azienda. Qualora l'azienda ricada in più Comuni afferenti a Servizi Territoriali diversi, sarà considerato Servizio Territoriale competente quello su cui ricade la maggior quota della Superficie Aziendale Totale (SAT). L'elenco dei Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con il relativo codice ente, ed i Comuni di competenza, sono riportati nel documento "Servizi Territoriali dell'OP ARGEA con i relativi Comuni afferenti"

¹ Si ricorda che il richiedente, con la sottoscrizione della domanda di sostegno, chiede che tale domanda, se ritenuta ammissibile dall'Autorità di Gestione, sia considerata valida anche come domanda di pagamento ai sensi del Reg. (UE) n. 640/2014, art. 2, par. 1 punto 4).



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

che sarà pubblicato insieme alle presenti Disposizioni sul sito www.regione.sardegna.it In tale documento è riportata anche la PEC e l'indirizzo di ogni Servizio Territoriale.

Completata la fase di compilazione sul portale SIAN la domanda deve essere stampata dal CAA incaricato, sottoscritta con firma autografa dal richiedente e trasmessa sul portale SIAN in via telematica ("rilascio" della domanda sul portale SIAN) che registra la data di presentazione.

La copia cartacea della domanda rilasciata sul portale SIAN, sottoscritta con firma autografa, dovrà essere archiviata e custodita presso il CAA al quale è stato conferito mandato per la compilazione della domanda, secondo le disposizioni impartite dall'OP ARGEA; il CAA deve rendere disponibile la domanda cartacea per eventuali controlli.

La presentazione della domanda coincide con la trasmissione on-line sul portale SIAN (rilascio). Si evidenzia che solo con la fase di rilascio la domanda si intende effettivamente presentata; la sola stampa della domanda non costituisce prova di presentazione della domanda.

Si ricorda che i richiedenti possono prendere visione e stampare le copie delle domande presentate utilizzando le specifiche funzionalità messe a disposizione dall'OP ARGEA sul portale SIAN.

Nell'Allegato A – Matrice prodotti/interventi è riportato per ciascuna occupazione del suolo, e relativa destinazione/uso/qualità ove previsto, l'intervento a premio a cui questa può essere associata.

Nell'allegato C – Istruzioni regionali per la compilazione delle domande, sono riportate le istruzioni per la compilazione delle domande di sostegno/pagamento che integrano le istruzioni generali per la compilazione on-line delle domande emanate da AGEA con il manuale utente "Compilazione Domande di sostegno e/o pagamento Misure agroambientali, zone svantaggiate e misure forestali Campagna 2021" scaricabile dai CAA autorizzati alla compilazione della domanda dall'area riservata del Portale SIAN www.sian.it.

12.4. Termini di presentazione delle domande e delle comunicazioni

I termini di scadenza riportati nei successivi paragrafi si intendono automaticamente prorogati e applicabili qualora vengano prorogati con successivi provvedimenti dell'OP ARGEA.

12.4.1. Termine di presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento

Il termine ultimo per la presentazione della domanda iniziale di sostegno/pagamento (rilascio sul portale SIAN) è il **17 maggio 2021**.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Ai sensi dell'art. 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda iniziale di sostegno/pagamento oltre il **17 maggio 2021** (presentazione tardiva della domanda iniziale) comporta una riduzione dell'importo pari all'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo. È consentito un ritardo massimo di 25 giorni di calendario successivi al termine del 17 maggio 2021. Le domande rilasciate sul portale SIAN in data successiva all'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

12.4.2. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014

La domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) n. 809/2014 deve essere "rilasciata" dal CAA sul portale SIAN entro il **31 maggio 2021**.

Ai sensi dell'articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 640/2014, fatti salvi i casi di forza maggiore o circostanze eccezionali, il rilascio della domanda di modifica oltre tale termine comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo che si applica alla sola parte della domanda oggetto della modifica. Le domande di modifica sono ricevibili fino al termine ultimo di presentazione tardiva della domanda iniziale di sostegno/pagamento. Pertanto le domande di modifica presentate dopo l'**11 giugno 2021** sono irricevibili.

12.4.3. Termine di presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro parziale)

Ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014, *"una domanda di aiuto, una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o un'altra dichiarazione può essere ritirata in parte in qualsiasi momento per iscritto"*.

Tuttavia se l'autorità competente ha già informato il beneficiario che sono state riscontrate inadempienze o se l'autorità competente gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco o se da un controllo in loco emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

Si ricorda che il ritiro parziale della domanda ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 determina l'applicazione delle sanzioni amministrative riportate al precedente paragrafo 9.2.

Come disposto dall'OP ARGEA ai paragrafi 7 e 7.1 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021, il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro parziale (modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande e contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 stabilito dall'OP ARGEA ai predetti paragrafi 7 e 7.1, il beneficiario può presentare richiesta di



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

ritiro con riguardo alle sole parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Oltre il predetto termine stabilito dall'OP ARGEA non è possibile presentare domande di ritiro parziale on-line sul portale SIAN, pertanto, esclusivamente dopo tale termine il ritiro parziale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 1.

Il suddetto Modulo 1 deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it

12.4.4. Termine di presentazione della comunicazione di modifica ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 (ritiro totale)

Una domanda di sostegno/pagamento può essere ritirata totalmente, in qualsiasi momento per iscritto, tramite presentazione all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, di una comunicazione di ritiro, ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014, con la quale il beneficiario richiede di ritirare totalmente la domanda precedentemente presentata e le domande delle annualità precedenti ad essa collegate.

Tuttavia, se l'autorità competente ha già informato il richiedente che sono state riscontrate inadempienze nella domanda o gli ha comunicato la sua intenzione di svolgere un controllo in loco, e se da tale controllo emergono inadempienze, non sono autorizzati ritiri con riguardo alle parti di domanda che presentano inadempienze.

L'OP ARGEA, al paragrafo 7.2 delle Istruzioni Operative n. 4 del 05.03.2021 ha stabilito che il termine ultimo per la presentazione della domanda di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di sostegno/pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili irregolarità riscontrate sulle domande.

Pertanto dopo il termine per la presentazione della domanda di ritiro totale, stabilito dall'OP ARGEA al predetto paragrafo 7.2, il beneficiario può presentare richiesta di ritiro totale, con riguardo alle parti di domanda che non presentano inadempienze pubblicate dall'OP ARGEA con l'apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria.

Il ritiro totale della domanda deve essere comunicato utilizzando il Modulo 2 che deve essere inviato dal richiedente o dal CAA incaricato, in qualsiasi momento, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014 e nel presente paragrafo, all'OP ARGEA, presso il Servizio Territoriale competente, esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo: argea@pec.agenziaargea.it



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Il Servizio territoriale esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro totale, valutandone gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

12.5. Comunicazione di casi di forza maggiore e circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014

Ai sensi dell'articolo 2 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1306/2013, i casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali possono essere in particolare riconosciute nei seguenti casi:

- a) il decesso del beneficiario;
- b) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario;
- c) una calamità naturale grave che colpisce seriamente l'azienda;
- d) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- e) un'epizoozia o una fitopatia che colpisce la totalità o una parte, rispettivamente, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- f) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda.

Le comunicazioni relative ai casi di forza maggiore e alle circostanze eccezionali ai sensi dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014 sono disciplinate dalle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017.

Per la comunicazione dei casi di forza maggiore e delle circostanze eccezionali deve essere utilizzato lo specifico Modulo allegato alla predette Istruzioni Operative, disponibile anche sul sito internet della Regione Sardegna (Modulo "Casi di forza maggiore - Istruzioni Operative AGEA 32").

I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione probante, devono essere comunicati, come stabilito dall'articolo 4 del Reg. (UE) n. 640/2014, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.

Per le modalità di presentazione del Modulo e della documentazione probante, si rimanda alle disposizioni impartite con le Istruzioni Operative n. 32 sopra richiamate.

Il Modulo debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato, dal richiedente o dal CAA incaricato all'OP ARGEA esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it accompagnato da una nota di trasmissione contenente almeno i seguenti elementi:

- nome e cognome o ragione sociale
- codice fiscale



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- numero di domanda
- Servizio Territoriale competente dell'OP ARGEA

e avente il seguente oggetto:

- PSR 2014-2020 della Regione Sardegna. Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata - Annualità 2021. Comunicazione di caso di forza maggiore e di circostanza eccezionale.

12.6. Comunicazione di cessione totale o parziale di azienda ai sensi dell'articolo 8 del Reg. (UE) n. 809/2014 e subentro nell'impegno

In attuazione dell'articolo 47 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 1305/2013 in caso di cessione totale o parziale di azienda, il soggetto al quale è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda (di seguito cessionario) è tenuto a subentrare nell'impegno assunto dal beneficiario (di seguito cedente) con la domanda di sostegno/pagamento. Qualora il cessionario non subentri nell'impegno si procede alla revoca totale del sostegno e al recupero delle somme eventualmente erogate al cedente negli anni precedenti.

Per comunicare la cessione totale o parziale dell'azienda e il subentro nell'impegno il cedente e il cessionario devono compilare e sottoscrivere il Modulo 3.

Il Modulo 3 debitamente compilato e sottoscritto, unitamente alla documentazione probante, deve essere inviato dal cedente o dal CAA incaricato al Servizio Territoriale dell'OP ARGEA competente esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (PEC) al seguente indirizzo argea@pec.agenziaargea.it entro 30 giorni dalla data di cessione riportata nell'atto di cessione totale o parziale dell'azienda. Le comunicazioni pervenute dopo tale termine sono irricevibili con riguardo alle superfici interessate dal ritardo nella comunicazione.

Ai sensi delle Istruzioni Operative di AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, fatte salve diverse disposizioni impartite dall'OP ARGEA, la documentazione probante la cessione totale o parziale dell'azienda è la seguente: copia dell'atto registrato con il quale, a qualsiasi titolo, è trasferita totalmente o parzialmente l'azienda dal cedente al cessionario, contenente l'indicazione specifica delle particelle catastali dichiarate nella domanda.

In caso di cessione totale o parziale di azienda a favore di un beneficiario già titolare di un contratto per il Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e/o 10.1.2 Produzione integrata e/o 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, dovranno essere presentate distinte domande di pagamento, ciascuna collegata alla relativa domanda di sostegno.

13. SANZIONI, RIDUZIONI ED ESCLUSIONI

In materia di sanzioni, riduzioni ed esclusioni si applica la pertinente normativa comunitaria, nazionale e regionale.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Per quanto attiene la normativa comunitaria si applicano in particolare i Regg. (UE) n. 640/2014 e s.m.i. e n. 809/2014 e s.m.i.

Per quanto attiene la normativa nazionale si applica in particolare il D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale".

Le disposizioni regionali riguardanti le riduzioni e le esclusioni per inadempienze degli impegni/criteri/obblighi, di attuazione dell'articolo 24 (Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale) del predetto D.M. n. 2588 del 10 marzo 2020, saranno emanate con successivo Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale. I beneficiari sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tale Decreto.

14. RICORSI

Avverso gli atti del procedimento (comunicazioni dell'esito istruttorio e/o dei controlli), è ammesso:

1. in via amministrativa:

- ricorso all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha emanato il provvedimento entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla comunicazione o piena conoscenza dell'atto, avente carattere definitivo;

2. in via giurisdizionale:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) Sardegna entro 60 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione o piena conoscenza del provvedimento.

Se viene proposto ricorso gerarchico, il relativo esame deve concludersi entro 90 giorni dalla sua presentazione. Trascorso tale termine senza che intervenga decisione da parte dell'autorità adita, il ricorso si intende respinto per silenzio-rigetto. In tal caso, avverso il provvedimento originariamente impugnato è possibile proporre ricorso in via giurisdizionale al T.A.R. competente entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso amministrativo al Presidente della Repubblica (ricorso straordinario al Capo dello Stato) entro 120 giorni decorrenti dalla formazione del silenzio-rigetto; qualora, invece, intervenga la decisione sul ricorso gerarchico, i termini rispettivamente di 60 e 120 giorni decorrono dalla comunicazione o piena conoscenza del provvedimento decisorio.

Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle vigenti disposizioni nazionali.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

15. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

In base al Regolamento 2016/679/UE (General Data Protection Regulation – GDPR) “La protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale è un diritto fondamentale”.

Il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza, nel rispetto della riservatezza, dei diritti e delle libertà fondamentali dell'interessato.

I dati personali acquisiti nell'ambito della presente procedura sono trattati esclusivamente per finalità connesse e strumentali all'attuazione del presente bando; nel caso di rifiuto a fornirli, l'interessato è escluso dall'aiuto.

In relazione al trattamento dei dati da parte dell'OP ARGEA, titolare dello stesso, coinvolta nel processo di attuazione della presente misura, si rimanda a quanto illustrato dal medesimo OP al paragrafo 19 “Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679” delle Istruzioni Operative n. 4 del 5 marzo 2021.

16. PRINCIPALI RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e s.m.i.;



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Regolamento (UE) n. 1310/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), modifica il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le risorse e la loro distribuzione in relazione all'anno 2014 e modifica il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio e i regolamenti (UE) n. 1307/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la loro applicazione nell'anno 2014;
- Regolamento Delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione del 11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 640/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;
- Regolamento (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);
- Regolamento (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità e s.m.i.;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 834/2014 della Commissione del 22 luglio 2014 che stabilisce norme per l'applicazione del quadro comune di monitoraggio e valutazione della politica agricola comune;
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

- Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);
- Regolamento (UE) n. 2020/2220 del 23 dicembre 2020 che stabilisce alcune disposizioni transitorie relative al sostegno da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) negli anni 2021 e 2022 e che modifica i regolamenti (UE) n. 1305/2013, (UE) n. 1306/2013 e (UE) n. 1307/2013 per quanto riguarda le risorse e l'applicazione negli anni 2021 e 2022 e il regolamento (UE) n. 1308/2013 per quanto riguarda le risorse e la distribuzione di tale sostegno in relazione agli anni 2021 e 2022;
- Decisione di esecuzione C(2014) 8021 del 29.10.2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014/2020 dell'Italia;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 5465 del 07/06/2018, recante "Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali protocollo n. 162 del 12/01/2015, recante "Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020";
- Decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari forestali n. 2588 del 10 marzo 2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale." in corso di emanazione;
- Linee guida nazionali "SQNPI - Adesione gestione controllo/2021 - modalità di adesione e gestione del sistema di qualità di produzione integrata - Rev. 10" redatto dal GTQ il 27/10/2020 e approvato dall'OTS il 18/11/2020;
- Circolare ACIU.2014.91 del 21 febbraio 2014 – Obbligo di comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata per i produttori agricoli;
- Istruzioni Operative di AGEA n. 32 protocollo n. ORPUM 56374 del 6 luglio 2017 recante "Riforma della politica agricola comune. Comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende - Reg. (UE) n. 1306/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 dicembre 2013";



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

- Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 recante "Sviluppo Rurale. Istruzioni applicative generali per la presentazione ed il pagamento delle domande ai sensi del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Consiglio del 17/12/2013 – Modalità di presentazione delle domande di sostegno e delle domande di pagamento - Misure connesse alle superfici e agli animali - Campagna 2021" e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 19/9 del 27.5.2014, concernente "Atto di indirizzo strategico per la programmazione unitaria 2014-2020";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 28/9 del 17.07.2014, concernente "Presenza d'atto delle proposte dei PO FESR, FSE e FEASR per il periodo 2014-2020 finanziati dai fondi SIE ricompresi nel Quadro Strategico Comune (QSC) e mandato a negoziare";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/11 del 14.07.2015 concernente "Programma di sviluppo rurale 2014-2020 per la Regione Sardegna. Presenza d'atto proposta testo definitivo";
- Programma di Sviluppo Rurale della Regione Sardegna 2014-2020 (PSR 2014-2020), approvato con Decisione di esecuzione della Commissione C(2015) 5893 del 19.08.2015 e s.m.i.;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 51/7 del 20 ottobre 2015, concernente il Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, "Presenza d'atto della Decisione di approvazione da parte della Commissione Europea e composizione del Comitato di Sorveglianza";
- Deliberazione della Giunta Regionale n. 23/7 del 20 aprile 2016. Programma di sviluppo rurale 2014/2020. Indirizzi attuativi.";
- Deliberazione della Giunta regionale n. 26/34 del 30 maggio 2017 concernente "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale. Direttive regionali di attuazione, applicabili dal 1° gennaio 2017";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale n. 3434/DecA/41 del 01/10/2020 recante "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013. Decreto Assessoriale n. 1474/DECA/30 del 31 maggio 2018. Aggiornamento direttive regionali in attuazione del Decreto Ministeriale n. 2588 del 10/03/2020";
- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 985/DecA/18 del 01.04.2021 recante "Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Direttive per l'attuazione della Misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo e 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono, della Misura 11 "Agricoltura biologica", della Misura 14 "Benessere degli animali", della



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

Misura 15 “Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta”, Sottomisura 15.1 e ulteriori disposizioni per la Misura 13 “Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici” - Annualità 2021”;

- Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro Pastorale n. 1099/DecA/23 del 22.04.2021 recante “Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 - Ulteriori direttive per l'attuazione della Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali”, Tipo di intervento 10.1.1 Difesa del suolo, Tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata e Tipo di intervento 10.1.5 Conservazione di razze locali minacciate di abbandono - Annualità 2021 - Modifica del Decreto n. 985/DecA/18 del 01.04.2021.”;
- Determinazione dell'Autorità di Gestione n. 10409-351 del 12 luglio 2016 recante “PSR 2014/2020 – Documento di indirizzo sulle procedure per l'attuazione delle misure del PSR.”;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 7209/213 del 21.04.2021 recante “D.M. n. 4890 del 8.5.2014. Approvazione dei Disciplinari di Produzione Integrata della Regione Sardegna per l'anno 2021.”;
- Determinazione del Direttore del Servizio Sostenibilità e qualità delle produzioni agricole e alimentari n. 12226/429 dell'11 agosto 2016 recante “D.lgs. n. 150/2012- DM 22 gennaio 2014 – legge n. 4 del 3 febbraio 2011. Decreto dell'Assessore dell'Agricoltura e Riforma Agro-pastorale n. 1870 DECA 45 del 10 agosto 2016. Revisione del registro dei trattamenti dei prodotti fitosanitari per gli utilizzatori professionali e del registro delle operazioni colturali e di magazzino per l'applicazione dei disciplinari di produzione integrata”;
- Convenzione tra la Regione Autonoma della Sardegna e l'OP ARGEA sottoscritta in data 13 luglio 2020.

17. DISPOSIZIONI FINALI

Eventuali ulteriori disposizioni necessarie per l'attuazione del tipo di intervento 10.1.2 Produzione integrata potranno essere impartite mediante provvedimenti dell'Assessore dell'Agricoltura e riforma agro-pastorale, dell'Autorità di Gestione e del competente Direttore del Servizio (Responsabile di misura).

I richiedenti sono tenuti ad accettare quanto sarà indicato in tali provvedimenti.

Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle Istruzioni Operative dell'OP ARGEA n. 4 del 05.03.2021 e alle pertinenti norme e disposizioni comunitarie, nazionali e regionali.

Sono comunque fatte salve le disposizioni impartite dall'OP ARGEA.



Fondo Europeo Agricolo
per lo sviluppo rurale:
l'Europa investe nelle zone rurali



ASSESSORADU DE S'AGRICOLTURA E REFORMA AGROPASTORALE
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA E RIFORMA AGRO-PASTORALE
SERVIZIO TERRITORIO RURALE, AGRO-AMBIENTE E INFRASTRUTTURE

18. ALLEGATI

Allegato A - Matrice prodotti/interventi

Allegato B - Impegni pertinenti di condizionalità e altri pertinenti requisiti di cui all'articolo 28 paragrafo 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013

Allegato C - Istruzioni regionali per la compilazione della domande di sostegno/pagamento

Modulo 1 - Comunicazione di ritiro parziale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 2 - Comunicazione di ritiro totale ai sensi dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 809/2014

Modulo 3 - Cessione totale o parziale dell'azienda e subentro nell'impegno